



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 70 – 8 GENNAIO 2021**

Riunione del giorno 5 gennaio 2021

35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- FRANCESCO MARGARITELLI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

“FRANCESCO MARGARITELLI: *Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8, 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.*

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il Sostituto procuratore federale, Avv. Mario Tobia e il Sig. Francesco Margaritelli che rinunciava alla difesa tecnica e rilasciava dichiarazioni spontanee.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo di accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpato e l'applicazione della relativa sanzione.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei



giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

Nessuna memoria perveniva da parte dell’atleta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro avvalorati dalle dichiarazioni rilasciate in udienza dall’incolpato.

Nello specifico risulta comprovato che l’atleta abbia preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non sia stata autorizzata, né tanto meno organizzata dalla Federazione. È pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB”* (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett. C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

PQM

delibera di sanzionare l’atleta Francesco Margaritelli con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 5 gennaio 2021.

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 8 gennaio 2021